



COMUNE DI MISILMERI

Provincia di Palermo

Regolamento in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e gli enti privati in controllo pubblico.

(approvato con deliberazione di G.C. n. 79 del 06 NOV 2015)

Art. 1 OGGETTO

1. Il presente regolamento contiene la disciplina finalizzata a dare attuazione alle “Disposizioni in materia di inconfiribilit  e incompatibilit  di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico” di cui al Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39, ed in particolare a quanto disposto dall’articolo 18, comma 3, dello stesso Decreto:

a) l’individuazione dei soggetti deputati ad esercitare la potest  di conferire gli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 di competenza di questo Ente in sostituzione degli organi titolari che si trovano in posizione di interdizione per il periodo di tre mesi dall’esercizio della stessa potest  per effetto dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013;

b) le procedure interne finalizzate al conferimento dei predetti incarichi in via sostitutiva.

2. Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si rinvia alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013 ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2 PRESENTAZIONE DELLE AUTODICHIARAZIONI SULLA INSUSSISTENZA DELLE CAUSE DI INCONFIRIBILIT  DI INCARICHI

Le autodichiarazioni sull’insussistenza delle cause di inconfiribilit  degli incarichi di cui agli articoli 3, 4 e 7 del D.Lgs. n. 39/2013 e di incompatibilit  degli incarichi di cui agli articoli 9, 11, 12 e 13 del D.Lgs. n. 39/2013 (paragrafo 3.1.8. Piano Nazionale Anticorruzione), se ed in quanto applicabili al Comune, devono essere rese dai soggetti interessati a norma degli articoli 46 e 47, nonch  76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, all’atto del conferimento dell’incarico.

Le predette autodichiarazioni costituiscono condizione per l’acquisizione dell’efficacia degli incarichi.

Nel corso dell’incarico, l’interessato presenta – entro il 31 gennaio di ogni anno – all’organo che ha conferito l’incarico l’autodichiarazione di cui al comma 1.

Le predette autodichiarazioni, nonch  i provvedimenti definitivi di conferimento degli incarichi adottati da organi dell’amministrazione e dalle sue istituzioni, nonch  dagli enti pubblici e dagli enti di diritto privato in controllo pubblico, ovvero regolati o finanziati dal Comune, devono essere inviati tempestivamente al responsabile comunale della prevenzione della corruzione affinch  possa esercitare le funzioni di vigilanza prescritte dall’articolo 15 del D.Lgs. n. 39/2013:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabile P.C.) vigila che le autodichiarazioni di cui ai commi 1 e 3 siano pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale.

Art. 3

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL'INSORGERE DI CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

1. I soggetti, come espressamente individuati dal D.Lgs. n. 39/2013, hanno l'obbligo di dare, tempestivamente, comunicazione all'organo monocratico o al presidente dell'organo collegiale che ha conferito la carica o l'incarico, nonché al Responsabile P.C.:
 - a) del provvedimento di rinvio a giudizio e della eventuale sentenza di condanna, anche non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro II del codice penale;
 - b) del provvedimento amministrativo o giurisdizionale da cui consegue una delle cause di inconferibilità o incompatibilità previste dal D.Lgs. n. 39/2013 con una carica o un incarico ricoperti presso il Comune di Misilmeri.
2. I dati contenuti nei provvedimenti di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 4 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 21 e 22 dello stesso D.Lgs. n. 196/2003 ai fini della pubblicazione.

Art. 4

EFFETTI DELLE VIOLAZIONI DELLE DISPOSIZIONI DEL D.LGS. N. 39/2003

1. Gli atti di conferimento degli incarichi previsti dal D.Lgs. n. 39/2013 adottati in violazione delle disposizioni dello stesso ed i conseguenziali contratti sono nulli di diritto, a norma dell'articolo 17 del medesimo Decreto.
2. Lo svolgimento degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013 in una delle situazioni di incompatibilità di cui ai capi V e VI dello stesso D.Lgs. 39/2013 comporta la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo, a norma dell'articolo 19, comma 1, del D.Lgs. 39/2013.
3. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio, comporta l'inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al D.Lgs. n. 39/2013 per un periodo di cinque anni, a norma dell'articolo 20, comma 5, del Decreto.

Art. 5

COMPETENZE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Al Responsabile P.C. compete:
 - vigilare, anche attraverso le misure previste dalle disposizioni del piano anticorruzione, che nell'Ente siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

- emanare direttive per la presentazione delle autodichiarazioni utili al conferimento degli incarichi;
 - verificare per tutti gli incarichi, attraverso la consultazione del casellario giudiziale, l'insussistenza di cause di inconferibilità previste dai Capi II, III e IV del D.Lgs. n. 39/2013, nonché dall'art. 35 – bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 autodichiarata dai soggetti interessati;
 - accertare l'insussistenza di cause di incompatibilità di incarichi di cui abbia avuto comunque conoscenza,
 - attivare i procedimenti amministrativi ed adottare i relativi provvedimenti conclusivi finalizzati alla dichiarazione di nullità ovvero di decadenza ovvero di inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni ai sensi dell'articolo 4.
2. Il responsabile P.C. segnala ai casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 ed invia copia dei provvedimenti dichiarativi della nullità o della decadenza o dell'inconferibilità:
- all'organo conferente ed al soggetto incaricato,
 - al soggetto titolare del potere sostitutivo di conferire gli incarichi dichiarati nulli;
 - all'Autorità Nazionale Anticorruzione;
 - All'Autorità Garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215;
 - alla Procura Regionale presso la Corte dei Conti, qualora si riscontrino responsabilità amministrative;
 - all'ufficio competente per i procedimenti disciplinari, nel caso si rilevino responsabilità disciplinari.
3. Il responsabile P.P.C. provvede, inoltre, ad inoltrare denuncia al pubblico ministero a norma dell'articolo 331 del c.p.p. alorchè si tratti di reato perseguibile d'ufficio.

Art. 6

PROCEDURA PER LA DICHIARAZIONE DI NULLITÀ E DI INCONFERIBILITÀ DEGLI INCARICHI CONFERITI IN VIOLAZIONE DEL D.LGS. 39/2013

- 1- Il Responsabile P.C., qualora abbia conoscenza – anche su segnalazione di terzi – dell'esistenza al momento del conferimento dell'incarico o dell'insorgere nel corso di svolgimento dell'incarico di cause di inconferibilità o incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 e/o all'art. 35-bis del D.Lgs n. 165/2001, ovvero di una dichiarazione mendace, provvede con immediatezza a contestare tali situazioni agli interessati, ed invia copia della contestazione all'organo che ha conferito l'incarico.
2. La contestazione, adeguatamente motivata e notificata a norma di legge, assegna all'interessato un termine perentorio non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare eventuali sue difese. Nello stesso termine anche l'organo conferente può inviare eventuali note contro deduttive.
3. Decorso il predetto termine, il responsabile di P.C. provvede, entro i successivi 10 (dieci) giorni, con apposito provvedimento motivato a dichiarare, secondo le diverse fattispecie accertate.

- a) l'archiviazione del procedimento;
 - b) la nullità dell'atto di conferimento dell'incarico e del relativo contratto,
 - c) la decadenza dall'incarico e la risoluzione del relativo contratto di lavoro subordinato o autonomo;
 - d) la inconferibilità di qualsivoglia incarico per la durata di cinque anni, decorrenti dalla data di notifica dello stesso decreto al soggetto interessato.
4. Nel provvedimento, da notificarsi a norma di legge all'interessato, nonché da comunicare all'organo che ha conferito l'incarico ed ai dirigenti ed ai responsabili dei servizi comunque interessati dal provvedimento, devono essere indicati i rimedi amministrativi e/o giurisdizionali esperibili contro lo stesso ed i relativi termini di attivazione.
5. Dalla data di notifica del decreto all'organo che ha conferito l'incarico dichiarato nullo, decorre il periodo di interdizione di tre mesi durante il quale allo stesso organo è precluso l'esercizio del potere di conferire tutti gli incarichi di sua competenza a norma dell'articolo 18, comma 2, del D.Lgs. n. 39/2013.
6. I decreti di accertamento della violazione delle disposizioni sul conferimento delle nomine sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, ed inviati ai soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 5.

Art. 7

PROCEDURA PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DA PARTE DEL SOGGETTO TITOLARE DEL POTERE SOSTITUTIVO

1. Durante il periodo di interdizione del soggetto titolare del potere di conferire gli incarichi dichiarati nulli per violazione delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2013, il relativo potere sostitutivo è attribuito:
 - per gli incarichi di competenza del Sindaco, al Vice Sindaco; nel caso in cui il Vice Sindaco sia assente anche temporaneamente o impedito o in posizione di conflitto di interessi, all'assessore più anziano di età;
 - Al Segretario Generale, per gli incarichi di competenza dei responsabili titolari di area di posizione organizzativa.
2. Il provvedimento di conferimento dell'incarico è adottato: dal Vice Sindaco sentito l'assessore competente per la materia oggetto dell'incarico; dal Segretario generale, sentito il Sindaco.
3. L'organo titolare del potere sostitutivo – qualora accerti l'obbligo giuridico di procedere alla nomina, ovvero se ritenga comunque opportuno l'affidamento – attiva la procedura entro 10 (dieci) giorni; è possibile conferire l'incarico dichiarato nullo allo stesso soggetto cui era stato conferito l'incarico dichiarato nullo, a condizione che la nullità sia stata determinata soltanto dalla mancata o tardiva presentazione della dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità e/o di incompatibilità, ovvero ad altro soggetto.
4. L'organo surrogante comunica i relativi provvedimenti sostitutivi all'Amministrazione comunale, ai responsabili di settore interessati, ed al responsabile di P.C., che ne cura la pubblicazione sul sito istituzionale.
- 5.

Art. 8

REVOCA AL RESPONSABILE DELL'INCARICO AMMINISTRATIVO DI VERTICE O DIRIGENZIALE

1. Il provvedimento con cui si provvede a revocare l'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile di prevenzione della corruzione, qualunque sia la sua motivazione, deve essere tempestivamente inviato in copia all'Autorità Nazionale Anticorruzione, la quale può entro 30 (trenta) giorni, formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal Responsabile in materia di prevenzione della corruzione.

2. Il provvedimento di revoca diviene efficace decorso il predetto termine in assenza della richiesta di riesame, ovvero dalla data di notifica all'interessato della nota con cui si riscontra la richiesta di riesame dell'Autorità.

Art. 9

DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento, quale allegato alla deliberazione che lo approva, viene pubblicato all'Albo Pretorio per giorni (15) quindici consecutivi.

2. Lo stesso è ripubblicato per ulteriori giorni (15) quindici ed entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

3. Esso sarà pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione "Amministrazione Trasparente", Sottosezioni "Disposizioni generali e "Altri Contenuti-Corruzione".